

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE

- MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI – AREA V – DIRIGENZA SCOLASTICA

L'anno 2009, il giorno 15 ottobre, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali della scuola: FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, ANP, UIL-SCUOLA e SNALS

SI CONCORDA

Il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le modalità ed i criteri di applicazione dei diritti sindacali per il personale appartenente alla dirigenza scolastica, in servizio nella regione Veneto

Premesso

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità tra amministrazione scolastica ed organizzazioni sindacali, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse della scuola al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

Le relazioni sindacali sul territorio regionale sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti negoziali, considerate condizioni che favoriscono l'efficace erogazione del servizio scolastico.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1 - Il presente contratto è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali Regionali dell'Area V.

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

2 - Il contratto si applica in tutto il territorio regionale ed ha validità per un quadriennio e comunque fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni concordate tra le parti contraenti.

3 - Il contratto si applica alle relazioni sindacali relative ai Dirigenti Scolastici, appartenenti all'Area V.

4 - Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.

5 - L'Ufficio Scolastico Regionale trasmetterà tempestivamente copia integrale del presente contratto a tutte le Istituzioni scolastiche del Veneto e a tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, che ne cureranno l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

Le relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti:

a) - partecipazione, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese;

- b) - la contrattazione integrativa regionale;
- c) - l'interpretazione autentica dei contratti regionali.

Art. 3 - Partecipazione

- 1- L'Ufficio Scolastico Regionale fornisce alle Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente contratto integrativo, informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica su tutte le materie indicate dall'art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale dell'Area V, sottoscritto in data 11.4.2006.
- 2- Gli incontri per le informazioni di cui al comma 1, devono svolgersi con congruo anticipo rispetto alla predisposizione degli atti e comunque prima della formalizzazione degli stessi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- 3- Su ciascuna delle materie oggetto di informazione preventiva e/o contrattazione integrativa, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi, al fine di avanzare proposte non vincolanti in sede di contrattazione integrativa.
- 4- Come stabilito dall'art. 5, comma 4, del contratto collettivo nazionale dell'Area V, sottoscritto in data 11.4.2006, su ciascuna delle materie previste dalle lettere b) e c) del precedente comma 2 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica, le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente contratto integrativo, possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dall'apertura.
- 5- Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, da sole o congiuntamente, possono richiedere un'informazione successiva su provvedimenti amministrativi e atti di gestione attinenti le materie indicate all'art.4 del presente contratto ed altre materie rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti, con esclusione di tutte quelle che attengono al rapporto di lavoro del singolo dirigente scolastico.
- 6- Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di dare l'informazione richiesta convocherà le OO.SS. firmatarie del presente contratto entro 10 gg. dalla data della richiesta; nel caso in cui, invece, l'Amministrazione ritenga di non doverla dare, lo comunicherà, motivatamente, per iscritto, alle stesse OO.SS.

Art. 4 – Contrattazione Integrativa Regionale

- 1- La contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle materie indicate dall'art. 4 comma 2, del contratto collettivo nazionale dell'Area V, che sono:
 - a) criteri di determinazione delle fasce di collocamento delle istituzioni scolastiche;
 - b) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
 - c) criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale;
 - d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, regolati dal presente contratto;
 - e) criteri e modalità di monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative, nonché nell'attuazione delle normative di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.

2 - Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nelle materie di cui al comma 1, dovrà formalizzare annualmente la propria proposta contrattuale, con congruo anticipo rispetto alla convocazione delle parti.

Analogamente le OO. SS. potranno presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.

3 - Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna ad adottare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza in esecuzione degli accordi intercorsi.

4 - L'Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna delle Organizzazioni Sindacali potranno richiedere, prima della scadenza naturale, la revisione e l'integrazione dei contratti integrativi sottoscritti, mediante comunicazione formale a tutti gli altri contraenti.

Art. 5 – Interpretazione autentica

In caso di controversia circa l'interpretazione dei contratti integrativi regionali, le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto e viene tempestivamente notificata ai Dirigenti Scolastici ed agli Uffici Scolastici Provinciali.

Art. 6 – Composizione delle delegazioni

Le delegazioni trattanti a livello regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 ,comma 1 , punto II del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area V :

A livello di Direzione Scolastica Regionale :

- a) per la parte pubblica : dal Direttore Generale Regionale o da un Dirigente suo delegato
- b) per le Organizzazioni Sindacali: dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria aventi titolo.

Le segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali accreditano formalmente presso l'Ufficio Scolastico Regionale i nominativi dei propri rappresentanti.

Art. 7 – Agibilità sindacale

1 - L'Ufficio Scolastico Regionale mette tempestivamente a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, copia di tutta la documentazione, preferibilmente su supporto informatico, relativa alle materie di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto, al fine di garantire la circolazione delle informazioni e la trasparenza delle relazioni sindacali.

2 - Viene altresì messa a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, possibilmente mediante invio in posta elettronica, copia di tutti gli atti di carattere generale, prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale e riguardanti le linee di politica scolastica da esso attuate.

3 - L'Ufficio Scolastico Regionale curerà l'invio alle Istituzioni scolastiche della Regione, mediante posta elettronica, delle comunicazioni di carattere sindacale inviate dalle Organizzazioni Sindacali. Metterà altresì a disposizione delle Organizzazioni Sindacali gli indirizzi aggiornati di posta elettronica delle istituzioni scolastiche della Regione.

4 - Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di informazione, vengono convocate, ove possibile, secondo un calendario di massima, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine potrà ridursi a 3 giorni.

5 - L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione.

6 - Al fine di rendere efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l'Amministrazione fornisce alle Organizzazioni Sindacali, il materiale informativo necessario alla discussione e le eventuali proposte.

7 - Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia alle Organizzazione Sindacali.

Ciascuna delle parti ha diritto di apporre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa, una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.

8 - I rappresentanti sindacali hanno diritto di ingresso all'Ufficio Scolastico Regionale anche nei giorni ed ore di chiusura al pubblico.

Art. 8 – Ufficio relazioni sindacali

La Direzione Generale gestirà le relazioni sindacali tramite l'ufficio a cui è affidata la competenza sui Dirigenti Scolastici e la cui composizione sarà comunicata alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 9 - Albo sindacale

Presso l' Ufficio Scolastico Regionale e presso gli Uffici Scolastici Provinciali sono istituiti appositi spazi per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro per l'Area V.

Art. 10 - Commissione bilaterale

E' costituita presso l'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area V, una Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

La Commissione è così composta :

- Direttore Generale Regionale o da un Dirigente suo delegato
- Il Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali o suo delegato;
- Un delegato di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto.

I componenti della Commissione bilaterale non possono far parte degli organismi che curano le procedure di raffreddamento.

La Commissione definirà le modalità di svolgimento delle proprie attività secondo i principi di trasparenza, efficienza e tempestività.

Art. 11 - Criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali

1. I Dirigenti Scolastici hanno diritto di riunirsi in assemblee sindacali a livello regionale, provinciale e territoriale.
2. La convocazione e la pubblicizzazione delle assemblee avviene da parte delle Organizzazioni Sindacali in modo unitario o da parte delle singole Organizzazioni Sindacali.
3. Le Organizzazioni Sindacali comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale l'indizione delle assemblee almeno 10 giorni prima della data fissata; l'Ufficio Scolastico Regionale garantisce la comunicazione e la diffusione dell'informazione alle istituzioni scolastiche con almeno 5 giorni di preavviso.
4. La partecipazione alle assemblee sindacali, da parte dei Dirigenti Scolastici, rientra nella programmazione oraria del singolo dirigente scolastico.

Art. 12 - Compatibilità finanziaria

Il presente contratto non produce effetti di spesa.

Venezia, 15 ottobre 2009

Per la parte pubblica:

Il Vice Direttore Generale Dr. Roberto Spampinato _____

Per la parte sindacale:

ANP	Dr. Edoardo Adorno	_____	
FLC-CGIL	Dr. Claudio Baccarini	_____	:
CISL_SCUOLA	Dott.ssa Anna Durigon	_____	
UIL SCUOLA	Dott.ssa Buffoni Loredana	_____	
SNALS	Dr. Leopoldino Lago	_____	